

Comunicazione n. DEM/2072517 del 5-11-2002

inviata allo studio legale ...

Oggetto: Quesito in merito all'applicabilità delle disposizioni dell'art. 50, comma 4, del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni, all'Offerta Pubblica di Acquisto Residuale su azioni/[...società A...]

Si fa riferimento alla nota del ... con la quale lo Studio Legale in indirizzo ha richiesto a questa Commissione di esprimere un parere in merito all'applicabilità della disposizione indicata in oggetto ai fini della determinazione del prezzo relativo all'Offerta Pubblica d'Acquisto residuale che dovrà essere promossa ai sensi dell'articolo 108 del Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria.

[...omissis...]

Il citato Studio ha chiesto di conoscere se il prezzo dell'OPA residuale che [...società B...] e [...società BX...] sono solidalmente tenuti a promuovere su azioni [...società A...], ai sensi degli artt. 108 e 109 del D.lgs. 58/98, debba essere determinato in base al criterio generale di cui all'art. 50, comma 3 del Regolamento Emittenti n. 11971/99 (RE), ovvero sulla base di quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo, confermando il prezzo della precedente Offerta Pubblica.

In particolare è stato chiesto se, posto che tale offerta ha avuto ad oggetto la totalità delle azioni, debba essere seguita una interpretazione letterale della norma, secondo cui si applica il prezzo dell'OPA precedente solo nel caso di conferimento di almeno il 70% di tutte le azioni che ne costituivano oggetto, ovvero se debba essere esclusa da tale computo la partecipazione del [...omissis...]% nel capitale di [...società A...] detenuta da [...società BX...], società controllante dell'offerente.

Al riguardo, si richiama il fatto che la norma in discorso stabilisce che:

" Nel caso in cui l'obbligo di offerta residuale sia sorto a seguito di una precedente offerta pubblica di acquisto totalitaria, alla quale sia stato conferito almeno il 70% delle azioni che ne costituivano oggetto, la CONSOB determina il prezzo in misura pari al corrispettivo di tale offerta, salvo che motivate ragioni non rendano necessario il ricorso agli ulteriori elementi indicati al comma 3".

Nel caso di specie, la mancata adesione da parte del socio di controllo ha comportato che all'OPA è stata apportata una percentuale di titoli inferiore al 70% delle azioni oggetto dell'offerta, percentuale che costituisce il limite minimo richiesto dall'art. 50, comma 4, del RE.

Ciò tenuto anche conto del fatto che:

- (i) [...società B...] ha dichiarato che l'OPA era rivolta indistintamente a tutti gli azionisti di [...società A...], comprese quindi le azioni direttamente detenute dalla propria controllante [...società BX...].
- (ii) [...società BX...] non ha conferito in sede di OPA la partecipazione del [...omissis...]% nel capitale di [...società A...].
- (iii) [...società B...] ha altresì dichiarato nel Documento d'Offerta che, qualora la sua controllante [...società BX...] non avesse aderito all'Offerta Pubblica, avrebbe trovato applicazione la disciplina contenuta nell'art. 109 del D.lgs. 58/98.

(iv) in sede di OPA è stato conferito il [...omissis...]% del capitale di [...società A...].

In ragione di ciò, non si ritiene applicabile, nel caso di specie, la previsione di cui all'art. 50, comma 4, del RE, determinandosi quindi l'obbligo per [...società B...] di trasmettere alla CONSOB entro quindici giorni dal pagamento del corrispettivo della precedente offerta gli elementi di cui all'art. 50, comma 3, del RE.

IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa